

**DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2017**

**522/2017/R/GAS**

**REGOLAZIONE DELLA PERFORMANCE DI MISURA PER I PUNTI DI RICONSEGNA CONNESSI ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DI GAS NATURALE. MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2013/R/GAS**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 13 luglio 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” – (AS 2085 B), all'esame del Senato della Repubblica;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e, in particolare, l'Allegato A, recante il “Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane e successive modifiche ed integrazioni” (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, recante la Parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 117/2015/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di

regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, approvata con deliberazione dell’Autorità, 775/2016/R/GAS (di seguito: RTDG);

- il documento per la consultazione 5 maggio 2016, 216/2016/R/COM (di seguito: documento per la consultazione 216/2016/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 15 giugno 2017, 434/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 434/2017/R/gas);
- il documento per la consultazione 22 settembre 2016, 518/2016/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 518/2016/R/GAS).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1 del TIVG riporta le definizioni di misuratore accessibile, parzialmente accessibile e non accessibile;
- gli articoli 14.1 e 14bis del TIVG disciplinano gli obblighi in materia di frequenze di lettura (tentativi di raccolta delle misurazioni) ai fini della fatturazione dei consumi;
- l’articolo 56 della RQDG definisce un livello specifico di qualità commerciale del servizio di distribuzione con riferimento alla frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all’articolo 53 della medesima RQDG;
- in caso di mancato rispetto della frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile di cui al punto precedente, la Tabella L della stessa RQDG individua l’indennizzo da riconoscere al cliente finale; tale indennizzo non è previsto nel caso in cui l’impresa distributrice sia in grado di documentare che il mancato rispetto della frequenza di raccolta della misura sia dovuto a causa del cliente finale o di terzi o, ancora, per causa di forza maggiore (comma 58.1, lettere a) e b) della RQDG);
- l’articolo 14.3 del TIVG, per i punti di riconsegna che non hanno avuto una lettura nei due anni precedenti, ha previsto l’obbligo per le imprese distributrici di effettuare, con riferimento ai misuratori accessibili e parzialmente accessibili, un ulteriore tentativo di lettura nel caso di almeno due tentativi falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la disponibilità di dati di lettura certi e affidabili a intervalli regolari è essenziale per garantire il buon funzionamento dei mercati *retail* del gas naturale;
- nel maggio 2015, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 82 della RQDG, nell’ambito della Sezione V dedicata alla *Performance* del servizio di misura del gas naturale, è stata effettuata la prima pubblicazione comparativa della *performance* del servizio di misura, con riferimento ai dati del 2014;
- dall’esame dei dati riportati nella pubblicazione di cui al punto precedente sono emerse alcune criticità, tra le quali:

- con riferimento al tema dell'accessibilità:
  - a) imprese che dichiarano di avere un numero elevato di misuratori accessibili (percentuale anche maggiore del 50%) e contemporaneamente percentuali non trascurabili di misuratori che non hanno avuto nemmeno una lettura effettiva nei due anni precedenti;
  - b) bassa percentuale di accessibilità (minore del 40%) per i distributori che gestiscono città la cui metanizzazione è avvenuta molti anni fa;
- in relazione al tema dei tentativi di lettura:
  - a) imprese che dichiarano una bassa percentuale di tentativi di lettura dei dati di misura falliti causa impresa e contemporaneamente un numero elevato di tentativi di lettura dei dati di misura falliti causa cliente, pur in presenza di buone percentuali di accessibilità dei misuratori;
  - b) tentativi di lettura dei dati di misura falliti causa impresa a cui non corrisponde una proporzionata erogazione di indennizzi ai clienti finali.
- in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura, la pubblicazione mostra basse percentuali di dati di misura con letture effettive (cioè non stimate);
- per migliorare la *performance* del servizio di misura nel documento per la consultazione 216/2016/R/COM l'Autorità ha individuato le linee generali di intervento, in particolare ha indicato i seguenti orientamenti:
  - con riferimento al tema dell'accessibilità:
    - a) incentivare l'impresa di distribuzione per una corretta classificazione dei contatori;
    - b) prevedere specifici meccanismi volti ad una riduzione progressiva della percentuale di misuratori non accessibili, valutando l'ipotesi di introdurre un obbligo per l'impresa distributrice di installare e mettere in servizio, entro l'anno successivo, un numero di misuratori di tipo *smart meter* pari al numero di misuratori non accessibili per i quali non sia stata rispettata una soglia definita *ex-ante* dall'Autorità.
    - c) valutare l'ipotesi di prevedere specifici meccanismi volti a ridurre progressivamente la percentuale di contatori parzialmente accessibili;
  - in relazione al tema dei tentativi di lettura:
    - a) chiarire che il concetto di tentativo di lettura è limitato ai casi diversi rispetto ai contatori accessibili, in quanto in tali casi si deve esclusivamente parlare di obbligo di rilevazione del dato di misura;
  - in relazione alla messa a disposizione dei dati di misura:

- a) incentivare la disponibilità di rilevazione del dato di misura effettiva per i misuratori accessibili, attraverso una definizione di soglie percentuali annue minime di letture effettive che ciascuna impresa deve raggiungere e la definizione di specifici sistemi di penalità qualora tali soglie non vengano raggiunte;
- in tema di misura, nella parte di motivazione della deliberazione 463/2016/R/COM, l’Autorità ha richiamato l’esigenza di responsabilizzare maggiormente le imprese distributrici e ha prospettato la necessità di agire con interventi su più fronti, anche attraverso appositi meccanismi incentivanti sulle modalità di remunerazione del servizio;
- con la medesima deliberazione 463/2016/R/COM, nell’ambito di interventi in materia di fatturazione finalizzati a garantire il miglioramento della qualità dei dati di misura utilizzati nell’ambito della fatturazione, l’Autorità ha introdotto:
  - con riferimento ai tentativi di lettura presso misuratori parzialmente accessibili e non accessibili, l’obbligo di registrazione e archiviazione del motivo per cui il tentativo di lettura non è andato a buon fine;
  - un indennizzo a carico dell’impresa distributtrice, crescente in ragione del ritardo, differenziato in base alla tipologia di misuratore installato (tradizionale/*smart*), da corrispondere al venditore qualora non siano rispettati gli obblighi di messa a disposizione dei dati di misura periodici previsti al comma 15.1 del TIVG; tali indennizzi sono previsti indipendentemente dal tipo di misuratore (accessibili, parzialmente accessibili e non accessibili);
- sulla base degli esiti della pubblicazione comparativa della *performance* del servizio di misura del gas naturale dei dati dell’anno 2014 e in relazione alle ipotesi indicate nel documento per la consultazione 216/2016/R/COM, l’Autorità nel documento per la consultazione 518/2016/R/GAS ha precisato ipotesi di intervento per migliorare la *performance* del servizio di misura del gas naturale.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel documento per la consultazione 518/2016/R/GAS, in relazione ai misuratori accessibili (tradizionali e di tipo *smart*):
  - l’Autorità ha ipotizzato:
    - di rimuovere il concetto di tentativo di lettura, in particolare valutando se riferire l’articolo 14.1 (ed eventualmente l’articolo 14bis.1) del TIVG ai misuratori parzialmente accessibili e non accessibili prevedendo un apposito articolo per i misuratori accessibili in cui vengano sostituite le parole “tentativo di raccolta” con le parole “lettura effettiva” o intervenendo a livello di definizione, senza la necessità di distinguere la disciplina in funzione dell’accessibilità o meno del misuratore;
    - di fissare una soglia percentuale annua minima di misuratori, tradizionali e di tipo *smart*, con numero di letture effettive pari al

- numero di tentativi di lettura previsti dall'articolo 14.1 del TIVG, che ciascuna impresa distributrice deve raggiungere;
- relativamente alla soglia percentuale annua minima di misuratori, tradizionali e di tipo *smart*, con numero di letture effettive pari al numero di tentativi di lettura previsti dall'articolo 14.1 del TIVG, di cui al precedente alinea, l'Autorità ha ipotizzato, per il primo anno di attuazione, una percentuale ricompresa tra 94% e 96%; successivamente tale valore, nel volgere di tre-quattro anni, dovrebbe raggiungere la percentuale del 99-99,5%;
  - introdurre, in caso di mancato rispetto del numero minimo di letture effettive di cui all'articolo 14.1 del TIVG, una penalità unitaria pari a 20-30 € per ogni misuratore tradizionale e di tipo *smart* per il quale, nel corso dell'anno non è stata acquisita la lettura effettiva, da versare al “Conto per la qualità dei servizi gas” presso la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali);
- i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso i seguenti orientamenti:
- in merito al concetto di tentativo di lettura:
    - i venditori hanno ritenuto condivisibile l'orientamento dell'Autorità;
    - la maggiori imprese distributrici sostengono che la proposta non considera la possibilità di impedimenti, se pur temporanei, che non consentano l'accesso al misuratore accessibile e di una possibile mancata accessibilità “fisica” ai misuratori *smart* non in servizio o con telelettura non funzionante;
    - un'associazione di imprese distributrici non esprime contrarietà, ma sottolinea la necessità di rivedere la disciplina degli indennizzi della RQDG;
  - in relazione alla soglia percentuale annua minima di misuratori, tradizionali e di tipo *smart*, con numero di letture effettive pari al numero di tentativi di lettura previsti dall'articolo 14.1 del TIVG;
    - i venditori si sono espressi a favore della proposta manifestando l'esigenza che la soglia raggiunga il 100% in pochi anni;
    - le associazioni dei grossisti, favorevoli alla introduzione della soglia percentuale annua minima, hanno indicato un valore della stessa pari inizialmente al 95% e successivamente prossima al 99,5%;
    - le maggiori imprese distributrici manifestano contrarietà per le misure introdotte in considerazione del fatto che spesso la mancata lettura non dipende dalla volontà delle stesse imprese; tuttavia propongono l'introduzione di soglie differenziate per misuratori tradizionali e di tipo

*smart*; per misuratori tradizionali indicano valori di soglia nell'intorno del *range* proposto (94÷96%); per i misuratori di tipo *smart* prospettano valori ampiamente inferiori (valore di partenza pari al 65÷70%) che nei successivi quattro anni dovrebbero essere incrementati fino ad arrivare a 85%;

- un'altra impresa è dell'opinione che una soglia percentuale annua minima di misuratori pari a 99,5% (alla fine del percorso di miglioramento) non sia nelle possibilità delle imprese; per questo motivo indica un valore pari a 1%÷1,5% come percentuale di fallimento di letture effettive;
  - una associazione di imprese propone che vengano escluse dal calcolo della soglia tutte le ipotesi in cui si verifichi l'inaccessibilità temporanea, opportunamente documentata, ad un misuratore accessibile; sottolinea inoltre la casistica dei clienti finali che impediscono l'accesso ai misuratori;
  - un'altra associazione di imprese ritiene opportuno prevedere soglie differenziate per misuratori tradizionali e di tipo *smart*; ritenendo, in particolare che il *range* proposto (94%÷96%) sia adeguato per i misuratori tradizionali, mentre per gli *smart* propone un percorso più graduale anche in considerazione delle problematiche inerenti alla trasmissione della telelettura;
- con riferimento alla penalità unitaria pari a 20-30 € per ogni misuratore tradizionale e di tipo *smart* per il quale, nel corso dell'anno, non è stato rispettato il numero minimo di letture effettive di cui all'articolo 14.1 del TIVG:
- la maggior parte dei venditori ritengono che l'importo pari a 30 € sia equo;
  - un venditore propone di individuare come soggetti beneficiari di tali penalità gli stessi venditori in qualità di soggetti danneggiati dalla indisponibilità delle letture;
  - le associazioni dei grossisti non esprimono nessuna contrarietà;
  - le maggiori imprese distributrici esprimono dissenso e evidenziano che l'importo indicato è eccessivo anche perché si somma agli indennizzi già previsti dalla RQDG;
  - le associazioni di imprese distributrici sottolineano che la penalità è di fatto una duplicazione dell'indennizzo previsto dalla RQDG (e che la misura prospettata

- potrebbe spingere i cliente finale ad assumere comportamenti opportunistici);
- in ultimo alcune imprese distributrici e le loro associazioni, hanno sostenuto che le considerazioni riportate nel documento per la consultazione, essendo fondate su dati relativi al 2014, probabilmente non intercettano da un lato gli effetti positivi che dovrebbe produrre a partire dal 2015 la deliberazione 117/2015/R/GAS (ad esempio l'introduzione di piani facoltativi di acquisizione delle misure, migliorativi rispetto alla disciplina approvata con la deliberazione 117/2015/R/GAS) e dall'altro i progressi delle nuove installazioni di misuratori fatte ai sensi della deliberazione 631/2013/R/GAS.

**CONSIDERATO CHE:**

- nel medesimo documento per la consultazione 518/2016/R/GAS, in relazione ai misuratori parzialmente accessibili (tradizionali):
  - l'Autorità ha ipotizzato:
    - di fissare un obbligo in capo all'impresa distributtrice di verifica della classificazione dei misuratori tradizionali parzialmente accessibili e di predisporre uno specifico registro, identificandone i contenuti minimi;
    - di introdurre, successivamente alla predisposizione del registro, un meccanismo finalizzato alla riduzione progressiva della percentuale di misuratori tradizionali parzialmente accessibili, tramite la loro sostituzione con misuratori di tipo *smart*;
    - in merito al meccanismo di cui al precedente alinea l'Autorità ha prospettato la fissazione di percentuali annue massime, decrescenti negli anni (10% nel primo anno fino al completo azzeramento nell'arco di 4-5 anni), di misuratori parzialmente accessibili che se non rispettate implicherebbero la sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori di tipo *smart* nel corso dell'anno successivo a quello del mancato rispetto (da considerare aggiuntive rispetto agli obblighi già delineati dalla deliberazione 631/2013/R/GAS);
    - di prevedere un'attivazione immediata del meccanismo di cui al precedente alinea, qualora venga riscontrata una certa preferenza tale meccanismo, con superamento degli obblighi di predisposizione del registro;
  - i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso i seguenti orientamenti:

- in merito alla predisposizione del registro e al suo aggiornamento annuale:
  - alcuni venditori e le associazioni dei grossisti hanno espresso parere favorevole anche perché ritengono interessante approfondire le cause che determinano l'inclusione nella classificazione “parzialmente accessibile”;
  - la maggior parte dei rimanenti soggetti (imprese distributrici e loro associazioni), giudicando la misura onerosa, auspicano il superamento della classificazione “parzialmente accessibile” e l'inclusione di tali misuratori nei non accessibili;
- in generale, ad eccezione delle imprese distributrici e loro associazioni, è stato espresso parere favorevole all'ipotesi di attivare un meccanismo finalizzato a ridurre progressivamente la percentuale di misuratori tradizionali parzialmente accessibili, superando l'ipotesi di predisposizione del registro specifico;
- in merito all'ipotesi di fissare una soglia iniziale di misuratori parzialmente accessibili pari al 10%, da azzerare progressivamente in un arco temporale di 4-5 anni, previsto dal meccanismo di cui al punto precedente sono emerse le seguenti osservazioni:
  - alcuni venditori e le associazioni dei grossisti hanno espresso parere favorevole;
  - le imprese distributrici sono risultate generalmente contrarie;
  - un'impresa distributtrice ha indicato l'esigenza di prevedere obiettivi meno sfidati rispetto ai livelli ipotizzati e di esprimere tali obiettivi con riferimento all'insieme dei misuratori parzialmente accessibili per i quali non siano state rilevate letture effettive nell'anno precedente;
  - alcune imprese distributrici hanno evidenziato che la sostituzione dei misuratori tradizionali parzialmente accessibili con *smart meter* avverrebbe a “macchia di leopardo”, con costi superiori rispetto a ipotesi di sostituzione massiva;
  - un'associazione di imprese distributrici manifesta preoccupazione per queste ulteriori sostituzioni che avverranno in modo completamente distaccato da quelle effettuate nel rispetto della pianificazione ai sensi deliberazione 631/2013/R/GAS.



**CONSIDERATO CHE:**

- nel medesimo documento per la consultazione 518/2016/R/GAS, in relazione ai misuratori non accessibili (tradizionali):
  - l'Autorità ha ipotizzato:
    - di introdurre un obbligo di sostituzione di tali misuratori con misuratori di tipo *smart*, qualora:
      - l'impresa distributrice non abbia rispettato il numero minimo di tentativi di lettura previsti dall'articolo 14.1 del TIVG;
      - l'impresa distributrice non abbia acquisito almeno una lettura effettiva nel corso dell'ultimo anno, per i misuratori installati presso punti di riconsegna con consumo oltre 500 Smc/anno, o biennio, per i misuratori installati presso punti di riconsegna con consumo fino a 500 Smc/anno;
    - di prevedere che gli obblighi di sostituzione di cui al punto precedente siano aggiuntivi rispetto agli obblighi già previsti dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/GAS;
  - i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso i seguenti orientamenti:
    - i venditori sono favorevoli alla misura prospettata;
    - in generale le imprese distributrici e le loro associazioni sono risultate contrarie; le imprese distributrici non avrebbero strumenti idonei per accedere e sostituire i misuratori non accessibili;
    - un'impresa distributrice ritiene che soprattutto nelle aree non di recente metanizzazione l'accesso ai misuratori risulti più difficoltoso;
    - un'impresa distributrice ha segnalato che eventuali ulteriori obblighi di sostituzioni aggiuntive a quelle già previste con la deliberazione 631/2013/R/GAS potrebbero impattare negativamente sugli accordi già presi con fornitori di materiali e servizi per la posa degli *smart meter*.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione all'ambito di applicazione degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 518/2016/R/GAS:
  - l'Autorità ha ipotizzato che possano essere applicati in modo indifferenziato a tutti i misuratori con consumi annui fino a 5.000 Smc e in particolare:
    - ai misuratori tradizionali e a quelli di tipo *smart* congiuntamente, per gli orientamenti delineati sui misuratori accessibili;

- ai misuratori tradizionali per gli orientamenti delineati sui misuratori parzialmente accessibili e non accessibili;
- in relazione alla dimensione delle imprese distributrici l’Autorità ha chiarito che gli orientamenti delineati:
  - sui misuratori accessibili e sui misuratori parzialmente accessibili possano essere applicati fin da subito a tutte le imprese distributrici, indipendentemente dalla loro dimensione, con l’eccezione della predisposizione del registro da prevedersi entro 12 mesi dall’adozione del provvedimento;
  - sui misuratori parzialmente accessibili, limitatamente alla sostituzione dei misuratori tradizionali con misuratori di tipo *smart* e gli orientamenti delineati sui misuratori non accessibili, possano essere applicati fin da subito alle imprese con più di 50.000 clienti finali (imprese per le quali sono già stati fissati obblighi di installazione e messa in servizio degli *smart meter*) e solo successivamente alle imprese con meno di 50.000 clienti finali, compatibilmente con gli obblighi di messa in servizio degli *smart meter* che per esse verranno emanati dall’Autorità;
- in generale i venditori e le grandi imprese distributrici hanno espresso le preferenze per un’attuazione da parte tutte le imprese indipendentemente dalle dimensioni.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno, sulla base di quanto emerso dalla consultazione, in generale dare seguito alle ipotesi formulate nel documento per la consultazione 518/2016/R/GAS e introdurre misure volte a semplificare e migliorare la *performance* del servizio di misura del gas naturale;
- in particolare, in relazione agli interventi ipotizzati in relazione ai misuratori accessibili (tradizionali e di tipo *smart*):
  - modificare lo *standard* specifico disciplinato dall’articolo 53 della RQDG, prevedendo che tale *standard* sia riferito alle letture con esito positivo acquisite dall’impresa e non invece che ai tentativi di lettura, in quanto per i misuratori accessibili si ritiene che non sussistano, in generale, impedimenti esterni all’acquisizione della lettura, che dipende primariamente dall’*effort* dell’impresa distributtrice e che di conseguenza l’efficacia nello svolgimento dell’attività di misura debba essere valutata in funzione delle letture realmente acquisite e non dei tentativi effettuati;
  - al fine di monitorare l’andamento dell’acquisizione delle letture presso i misuratori accessibili, prevedere, accanto allo *standard* specifico di cui al punto precedente, uno specifico indicatore;
  - in particolare, in relazione all’indicatore di cui al punto precedente monitorare la percentuale annuale di punti di riconsegna in relazione ai quali sia acquisito, in ciascun anno, un numero di letture con esito

- positivo pari al numero di tentativi di lettura previsti dall'articolo 14.1 del TIVG;
- in particolare, in relazione agli interventi ipotizzati in relazione ai misuratori (tradizionali) parzialmente accessibili:
    - al fine di semplificare gli adempimenti e quindi gli oneri in capo alle imprese distributrici, prevedere che tali misuratori parzialmente accessibili siano assimilati ai fini della regolazione della *performance* ai misuratori non accessibili e pertanto si applichino a tali misuratori le stesse previsioni che saranno definite per i misuratori (tradizionali) non accessibili;
  - in relazione ai misuratori (tradizionali) non accessibili:
    - confermare in linea generale quanto prospettato nel documento per la consultazione 518/2016/R/GAS in relazione agli obblighi di sostituzione dei misuratori (tradizionali) non accessibili, qualora non siano acquisite letture con esito positivo per un certo periodo di tempo, ritenendo che le imprese distributrici abbiano gli strumenti per poter accedere ai propri impianti ai fini di effettuare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, quali ad esempio la sostituzione dei gruppi di misura, condizioni imprescindibili per garantire la sicurezza del servizio;
    - semplificare le condizioni per l'attivazione dell'obbligo di sostituzione, prevedendo che tale obbligo si attivi solo nel caso in cui l'impresa distributtrice non abbia acquisito almeno una lettura con esito positivo nel corso dell'ultimo anno;
    - prevedere che gli obblighi di sostituzione di cui al punto precedente siano aggiuntivi rispetto agli obblighi già previsti dall'allegato A alla deliberazione 631/2013/R/GAS, in quanto si ritiene che l'*extra*-costo connesso a una sostituzione singola rispetto alla sostituzione massiva possa essere giustificato in termini di benefici sistemici;
    - infine sia opportuno prevedere, in coerenza con quanto previsto dalla RTDG, una penalità unitaria annua pari a 4 € per ogni misuratore a carico dell'impresa distributtrice nel caso di inadempimento agli obblighi di sostituzione di cui ai precedenti punti;
  - in relazione, infine, al campo di applicazione sia opportuno confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 518/2016/R/GAS.

**RITENUTO CHE:**

- le disposizioni introdotte con il presente provvedimento siano finalizzate a dare ulteriore impulso all'utilizzo della telelettura degli *smart meter* installati presso i PdR, in particolare di classe < G10;
- in esito alla sperimentazioni di cui alla deliberazione 434/2017/R/gas relativa alla messa a disposizione del SII dei flussi contenenti i dati di misura trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti e alle conseguenti decisioni che saranno assunte, sia opportuno prevedere l'aggiornamento degli obblighi di

- comunicazione derivanti dalle modifiche individuate nei precedenti punti del presente provvedimento, tenendo conto delle esigenze di semplificazione amministrativa e razionalizzazione dei flussi informativi;
- sia opportuno aggiornare la RQDG in relazione alle modifiche individuate nei precedenti punti del presente provvedimento, procedendo all'approvazione della nuova versione la Parte I del Testo unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, relativa alla "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" (di seguito: RQDG)

### **DELIBERA**

1. di introdurre nella Sezione I, articolo 1 della RQDG, la seguente definizione:
  - “• “lettura con esito positivo”: è la rilevazione da parte dell'impresa distributrice della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore accessibile; rimane esclusa da tale rilevazione l'autolettura effettuata dal cliente finale;”
2. di sostituire al comma 38.1 della RQDG, ultimo pallino, le parole “frequenza di raccolta della misura per misuratore accessibile” con le parole “raccolta della misura per misuratore accessibile”;
3. di sostituire l'articolo 53 della RQDG con il seguente articolo:

#### **“Articolo 53**

##### *Raccolta della misura per misuratore accessibile*

53.1 L'impresa distributrice esegue un numero di letture con esito positivo per ogni punto di riconsegna dotato di misuratore accessibile pari al numero di tentativi di cui all'articolo 14, comma 14.1, del TIVG.

53.2 Il presente articolo si applica anche ai punti di riconsegna di cui all'articolo 14bis del TIVG, sulla base delle letture di cui al medesimo articolo 14bis, comma 1, lettera a) del TIVG.”;

4. di sostituire l'ultima riga della tabella E dell'articolo 56 della RQDG con la seguente riga:

*“Tabella E – Livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione*

<b>Indicatore</b>	<b>Livello specifico</b>
Raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 53	Per tipologia di cliente secondo l'articolo 14, comma 14.1, del TIVG”

5. di sostituire l'ultima riga della tabella L dell'articolo 59 della RQDG con la seguente riga:

*“Tabella L – Indennizzi automatici base per mancato rispetto dei livelli specifici di qualità*

	<b>Clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 6</b>	<b>Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 10 alla classe G 25</b>	<b>Clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40</b>
Mancato rispetto della raccolta della misura per misuratore accessibile di cui all'articolo 53	euro 35,00”		

6. di sostituire al comma 61.1 della RQDG le parole “della frequenza di raccolta della misura” con le parole “raccolta della misura” e le parole “il tentativo di raccolta della misura” sono sostituite con le parole “la lettura con esito positivo”;
7. di aggiungere al comma 61.1 della RQDG “L'indennizzo relativo al mancato rispetto dell'articolo 53 deve essere corrisposto per ogni mancata lettura con esito positivo (corrispondente ad ogni tentativo di cui all'articolo 14, comma 14.1, del TIVG).”;
8. di sostituire al comma 61.3 della RQDG le parole “il tentativo di raccolta della misura” con le parole “la lettura con esito positivo”;
9. di sostituire al comma 62.5 della RQDG le parole “tentativo di raccolta della misura” con le parole “lettura con esito positivo non eseguita”
10. di sostituire al comma 62.6 della RQDG le parole “il tentativo di raccolta della misura” con le parole “la lettura con esito positivo”;
11. di sostituire la sezione V della RQDG con la seguente:

**“SEZIONE V  
PERFORMANCE DEL SERVIZIO DI MISURA DEL GAS NATURALE**

***Titolo I – Indicatori e obblighi del servizio di misura del gas naturale finalizzati  
all’aumento della disponibilità della lettura con esito positivo***

**Articolo 79**

*Ambito di applicazione*

- 79.1 Il presente titolo si applica, con decorrenza 2018, con riferimento ai:
- a) punti di riconsegna attivi con misuratore accessibile, tradizionale o di tipo *smart*, e consumi fino a 5.000 Smc: a tutte le imprese distributrici del gas naturale;
  - b) punti di riconsegna attivi con misuratore tradizionale, parzialmente accessibile o non accessibile, e consumi fino a 5.000 Smc: a tutte le imprese distributrici del gas naturale con più di 50.000 clienti finali al 31 dicembre 2016.
- 79.2 Per anno di riferimento si intende il periodo di tempo intercorrente tra l’1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello della raccolta dati.

**Articolo 80**

*Informazioni oggetto della performance del servizio di misura*

- 80.1 Ai fini delle disposizioni di cui alla presente sezione si utilizzano le informazioni di cui a:
- a) articoli 53, 59, 62, commi 62.5 e 62.6, e 64 della presente RQDG;
  - b) articolo 14 del TIVG.
- 80.2 Ai fini delle disposizioni di cui alla presente Sezione V si utilizzano le definizioni dei provvedimenti citati al precedente comma.

**Articolo 80bis**

*Percentuale annua di punti di riconsegna attivi con misuratori accessibili (tradizionali e smart) con letture con esito positivo*

- 80bis.1 La percentuale annua di punti di riconsegna attivi con misuratori accessibili, congiuntamente tradizionali e di tipo *smart*, con letture con esito positivo pari al numero minimo previsto dal comma 14.1 del TIVG è calcolata con arrotondamento all’intero inferiore, mediante la formula:

a) in relazione al comma 14.1 lettera a) del TIVG:

$$\begin{aligned} & \text{\% annua di PdR con lettura con esito positivo (fino a 500 Smc)} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^n \text{PdR\_L}_i}{\sum_{i=1}^n \text{PdR\_L}_i + \sum_{i=1}^n \text{PdR\_NL}_i} \end{aligned}$$

dove:

- PdR\_L: è l'insieme dei misuratori attivi accessibili letti secondo la frequenza di cui all'articolo 14.1 lettere a) del TIVG;
- PdR\_NL: è l'insieme dei misuratori attivi accessibili non letti secondo la frequenza di cui all'articolo 14.1 lettera a) del TIVG;

b) in relazione al comma 14.1 lettera b) del TIVG:

$$\begin{aligned} & \text{\% annua di PdR con lettura con esito positivo (500} \\ & \text{\div 1.500 Smc)} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{PdR\_L}_i}{\sum_{i=1}^n \text{PdR\_L}_i + \sum_{i=1}^n \text{PdR\_NL}_i} \end{aligned}$$

dove:

- PdR\_L: è l'insieme dei misuratori attivi accessibili letti secondo le frequenze di cui all'articolo 14.1 lettere b) del TIVG; l'insieme include solo i PdR letti 2 volte l'anno;
- PdR\_NL: è l'insieme dei misuratori attivi accessibili non letti secondo la frequenza di cui all'articolo 14.1 lettera b) del TIVG;

c) in relazione al comma 14.1 lettera c) del TIVG:

$$\begin{aligned} & \text{\% annua di PdR con lettura con esito positivo (1.500} \\ & \text{\div 5.000 Smc)} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{PdR\_L}_i}{\sum_{i=1}^n \text{PdR\_L}_i + \sum_{i=1}^n \text{PdR\_NL}_i} \end{aligned}$$

dove:

- PdR\_L: è l'insieme dei misuratori attivi accessibili letti secondo le frequenze di cui all'articolo 14.1 lettere c) del TIVG; l'insieme include solo i PdR letti 3 volte l'anno;
- PdR\_NL: è l'insieme dei misuratori attivi accessibili non letti secondo la frequenza di cui all'articolo 14.1 lettera c) del TIVG.

80bis.2 I PdR\_L (500÷1.500 Smc) e PdR\_L (1.500÷5.000 Smc) da conteggiare nella formula di cui al comma precedente sono quelli per i quali nel mese di ottobre dell'anno di riferimento si è concluso il ciclo annuale di letture, secondo i periodi disciplinati al comma 14.2 del TIVG.

80bis.3 L'Autorità si riserva di effettuare la pubblicazione comparativa degli indicatori di cui all'articolo 80bis.1.

### **Articolo 80ter**

#### *Obblighi per le imprese distributrici*

80ter.1 L'impresa distributtrice, relativamente ad ogni punto di riconsegna attivo con misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile, è tenuta a garantire almeno una lettura con esito positivo a partire dal 2018.

80ter.2 Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 80ter.1, l'impresa distributtrice nell'anno successivo è tenuta a sostituire i misuratori tradizionali con misuratori di tipo *smart*, garantendone la messa in servizio.

80ter.3 Le installazioni e messe in servizio di cui al comma 80ter.2 non concorrono al rispetto degli obblighi di cui all'Allegato A della deliberazione 631/2013/R/gas, ma sono da considerare aggiuntive.

### **Articolo 80quater**

#### *Penalità*

80quater.1 In caso di mancata sostituzione dei misuratori di cui al comma 80ter.2, l'impresa distributtrice è tenuta al pagamento di una penalità unitaria annua pari a 4 € per ogni misuratore tradizionale parzialmente accessibile o non accessibile non sostituito con misuratore di tipo *smart*.

80quater.3 L'impresa distributtrice versa le penalità di cui al comma 80quater.1 alla Cassa, mediante il Conto per la qualità dei servizi gas entro l'anno successivo a quello di riferimento.



## ***Titolo II – Monitoraggio***

### **Articolo 81**

#### ***Obblighi di comunicazione all'Autorità***

- 81.1 Entro il 30 giugno di ogni anno l'impresa distributrice, a decorrere dal 2019, è tenuta a comunicare all'Autorità:
- a) per ogni fascia di consumo di cui al comma 14.1 lettere a), b) e c) del TIVG, distintamente per misuratori attivi accessibili in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas e per misuratori attivi accessibili non in servizio ai sensi della medesima deliberazione (tradizionali):
    - i. il numero di punti di riconsegna;
    - ii. il numero di punti di riconsegna con letture con esito positivo ai sensi del comma 14.1, lettere a), b) e c) del TIVG;
    - iii. il numero totale degli indennizzi corrisposti, relativi allo standard di cui all'articolo 62.5;
    - iv. l'ammontare complessivo degli indennizzi corrisposti relativi allo standard di cui all'articolo 62.5;
  - b) per ogni fascia di consumo di cui al comma 14.1 lettere a), b) e c) del TIVG, per misuratori non in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas (tradizionali), il numero di punti di riconsegna attivi:
    - i. con misuratore parzialmente accessibile;
    - ii. con misuratore non accessibile;
    - iii. con misuratore parzialmente accessibile senza una lettura con esito positivo nel corso dell'ultimo anno;
    - iv. con misuratore non accessibile senza una lettura con esito positivo nel corso dell'ultimo anno;
    - v. con misuratore parzialmente accessibile sostituito con misuratore in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas;
    - vi. con misuratore non accessibile sostituito con misuratore in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas;
    - vii. con misuratore parzialmente accessibile senza una lettura e non ancora sostituito con misuratore in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas;
    - viii. con misuratore non accessibile senza una lettura e non ancora sostituito con misuratore in servizio ai sensi della deliberazione 631/2013/R/gas.
- 81.2 Le informazioni di cui al comma 81.1, lettera b), sub v, vi, vii e viii sono comunicate all'Autorità a decorrere dall'anno 2020."

12. di prevedere in esito alla sperimentazioni di cui alla deliberazione 434/2017/R/gas e alle conseguenti decisioni che saranno assunte, l'aggiornamento degli obblighi di comunicazione derivanti dalle modifiche introdotte nei precedenti punti del presente provvedimento;
13. di pubblicare il presente provvedimento e l'Allegato A alla deliberazione 574/2013/R/GAS, come risultante dalle modifiche, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

13 luglio 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*